

REGOLAMENTO RECUPERI BONUS ELETTRICO E BONUS GAS

(AGGIORNATO AL 13/07/2017)

Mandato a CSEA (ex CCSE) ai sensi
dell'Art. 3 della Delibera AEEGSI
402/2013/R/COM

Sommario

REGOLAMENTO RECUPERI BONUS ELETTRICO E BONUS GAS	1
Art. 1: Definizioni	6
Art. 2: Individuazione del soggetto indebitato percettore e trasmissione dati	8
Art. 3: Istruttoria	9
Art. 4: Il recupero	10
Art. 5: Mancato pagamento del MAV	10
Art. 6: Disposizioni finali	11
ALLEGATO A	11

Premesso che:

- L'art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle attività produttive adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle Finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti svantaggiati;
- il Governo, con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, ha istituito il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in stato di disagio economico e/o fisico, per la fornitura di energia elettrica.
- l'AEEGSI, con l'articolo 2 della deliberazione ARG/elt/ 117/08, ha previsto, tra l'altro, di modificare il 'TIT' istituendo la componente "AS per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al decreto 28 dicembre 2007" e ha richiesto alle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, d'accordo con i Comuni ovvero con ANCI, la creazione, lo sviluppo, il successivo esercizio e manutenzione del sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione (successivamente denominato "SGAte");
- con il Decreto Legge 185/2008, a partire dal 1° gennaio 2009 il Governo ha istituito per le famiglie economicamente svantaggiate che già usufruivano del bonus elettrico, il regime di compensazione della spesa anche per la fornitura di gas naturale;
- l'AEEGSI, con la deliberazione 159/08 ha istituito presso la CSEA, il "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio", alimentato da apposita componente tariffaria e da contributi provenienti dallo Stato, e con deliberazione ARG/gas 88/09, in attuazione del decreto legge 185/08 cit., ha approvato le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati»;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 all'articolo 4, comma 2, prevede che il comune, previa le opportune verifiche, valuti ed ammetta le domande di accesso alla compensazione, e al comma 7 del medesimo articolo prevede che il cliente comunichi con tempestività all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni dell'ammissione;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ha apportato modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente l'erogazione del bonus elettrico, precedentemente definita dal DM 28 dicembre 2007;
- l'AEEGSI con la deliberazione 402/2013/R/COM, ha approvato il TIBEG, che integra e sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2014, le precedenti regolazioni del bonus elettrico e del bonus gas, conferendo contestualmente mandato alla Cassa di sottoporre, sentiti i soggetti interessati, una procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte del cliente domestico per la mancata o ritardata comunicazione di variazioni delle condizioni che consentono l'accesso alla compensazione (art. 8 del TIBEG);
- la Cassa, ha ritenuto opportuno procedere consultando i principali soggetti interessati (nello specifico AEEGSI, Anci, Ancitel), ovvero i soggetti istituzionalmente coinvolti nel processo delle agevolazioni e delle attività ad esse connesse, ed ha articolato le ipotesi applicative della procedura di cui al precedente alinea, tenendo conto:
 - della normativa vigente in materia e delle specifiche dettate in sede regolamentare;
 - della reale fattibilità delle operazioni di recupero; dei costi ricadenti sul sistema elettrico.
- L'AEEGSI ha pubblicato in data 22/05/2015 la determina DMEG/PFI/10/2015 in tema di standardizzazione dei flussi informativi scambiati tra imprese di distribuzione e venditori ai sensi del TIBEG;

- la legge di stabilità per il 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, ha disposto all'art. 1, comma 670, la trasformazione di CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico – in CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico ha confermato la continuità organizzativa e operativa tra CCSE e CSEA con Delibera 667/2015/A.

Considerato che:

- l'entità economica delle agevolazioni riconosciute al cliente domestico a titolo di bonus nell'anno *n* è stabilita annualmente dalle delibere AEEGSI che regolano la materia in applicazione dei criteri fissati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e dal decreto legge 185/2008;
- il Bonus Elettrico e il Bonus Gas spettante ai clienti diretti è erogato in bolletta attraverso un iter che vede coinvolti sia il distributore che il venditore per rispettiva competenza in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007; il corrispettivo viene trasferito di norma dal distributore al venditore con la periodica fatturazione del servizio di trasporto e sulla base di un calcolo pro quota/die;
- il Bonus gas spettante ai clienti indiretti, è erogato al cliente domestico sotto forma di contributo *una tantum*, tramite lo strumento del bonifico domiciliato disposto dalla CSEA ed erogato da Poste Italiane SpA a mezzo di bonifico domiciliato;
- ai fini della corretta individuazione dei casi di indebita percezione da parte di soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione, il comma 11 dell'art. 8 del TIBEG ha stabilito, con riferimento ai contenuti dell'intero articolo, che: *“La mancata o ritardata comunicazione delle modifiche di cui ai precedenti commi, comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate del tasso di interesse di cui all'articolo 7 della deliberazione 581/2012/R/com e sue eventuali modifiche ed integrazioni”*;

- sussistono ulteriori casistiche che configurano una indebita percezione e che, pur non essendo state esplicitamente indicate nel TIBEG, derivano espressamente dal decreto interministeriale e possono dare luogo all'avvio del recupero delle somme percepite *sine titolo* (quali, ad esempio, le autocertificazioni contenenti dati risultati irregolari, resi da parte del soggetto beneficiario del bonus);
- la CSEA ha circoscritto i casi sottoposti all'applicazione del Regolamento stabilendo, di concerto con l'AEEGSI ed ANCI negli incontri tecnici del 21 aprile 2015 e del 15 luglio 2015 che le procedure descritte nel presente regolamento riguardino solo i titolari del bonus elettrico e del bonus gas che, a seguito della accertata insussistenza di uno o più condizioni di ammissibilità, siano altresì risultati soggetti a recupero;
- la CSEA, ai sensi dell'art. 3 della delibera 402/2013/R/com, ha sottoposto all'AEEGSI il Regolamento, di seguito articolato;
- il Regolamento è stato sottoposto al direttore della direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati (ora Direzione Advocacy Consumatori e Utenti) che in data 22/02/2016 ha espresso parere favorevole;
- all'esito delle consultazioni con le associazioni di categoria, il Regolamento è stato pubblicato sul sito di CSEA ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016;
- l'AEEGSI, con delibera 94/2017/R/Com, ha stabilito di modificare il TIBEG, recependo le modifiche introdotte dal DM 29 dicembre 2016, affidando contestualmente a CSEA il mandato di modificare il Regolamento in coerenza con la menzionata delibera;
- l'AEEGSI con delibera 18 maggio 2017 336/2017/A ha approvato lo schema di Convenzione con ANCI;
- l'AEEGSI con la determinazione 3/DACU/2017 del 30 giugno 2017 ha approvato l' "*Offerta tecnico economica eliminazione vincolo di residenza*", presentata da ANCI il 29 giugno ai sensi dell'articolo 1, comma 1.2, della Convenzione Autorità – Anci.

- l'AEEGSI con la determinazione 4/DACU/2017 dell'11 luglio 2017 ha approvato l' *“Aggiornamento Moduli per la presentazione delle domande di bonus per disagio economico”*.

Art. 1: Definizioni

AEEGSI (o Autorità): è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Ammissione corrisponde alla fase in cui la domanda presentata dal cittadino è stata accettata dal Comune a valle delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

Bonus elettrico e bonus gas: Compensazione della spesa sostenuta dal cliente domestico in stato di disagio, istituita dal Governo rispettivamente con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in stato di disagio economico e/o fisico, per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, a seguito di quanto stabilito dall'art. 1, comma 365 della Legge n. 266 del 2005 e con l'articolo 3, comma 9 e 9bis del decreto legge 185/2008 nonché attualmente regolato dal “Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale” (TIBEG), Allegato A alla delibera AEEGSI 402/2013/R/COM.

Cliente domestico: è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Cliente domestico diretto: è un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG.

Cliente domestico indiretto: è un cliente domestico diretto o una persona fisica che utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG, ivi inclusi quelli oggetto di contratti di gestione di calore.

Codici di recupero: codici di identificazione univoca, nell'ambito della piattaforma informatica SGAté, delle cause che hanno determinato l'annullamento dell'ammissione ad un'agevolazione e la conseguente inclusione nella lista dei recuperi.

CSEA (o Cassa): è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico).

Indebita percezione: condizione attribuita al soggetto su cui grava una revoca del bonus.

ISEE: è l'indicatore di situazione economica equivalente, introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. e successivamente disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Recupero: attività di ripetizione delle somme erogate a titolo di bonus elettrico e/o del bonus gas svolta dalla CSEA sul soggetto che, a seguito di una revoca e di una preventiva attività di verifica dei soggetti competenti, sia risultato indebito beneficiario dell'agevolazione.

Regolamento recuperi (di seguito, Regolamento): la procedura estesa dalla CSEA, modificata ai sensi della delibera 94/2017/R/Com e sottoposta all'AEEGSI ai sensi del mandato di cui dell'art. 3 della delibera AEEGSI 402/2013/R/COM.

Revoca: annullamento del riconoscimento del bonus determinata dall'accertamento dell'insussistenza di una o più delle condizioni di ammissione.

SGAté: Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione ARG/elt

117/08. .

TIBEG: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 402/2013/R/COM).

Art. 2: Individuazione del soggetto indebitato percettore e trasmissione dati

2.1 I Comuni e l'AEEGSI, dalle fonti di propria appartenenza (SGAte, archivi interni, banche dati, segnalazioni), ottengono notizia dei casi di possibile revoca dell'ammissione alla agevolazione e ne accertano la fondatezza individuando i soggetti che risultano indebiti percettori soggetti a recupero poiché l'ammissione all'agevolazione risulta viziata da una delle cause di cui all'Allegato A, Tabella 1.

2.2 I Comuni, per il tramite del sistema SGAte, provvedono a trasmettere alla CSEA, con cadenza bimestrale, un flusso di dati contenente la puntuale elencazione dei casi di recupero di Bonus Elettrico e/o Gas, di cui alla Tabella 1, Allegato A, completa di tutti i seguenti dati identificativi del percettore necessari all'attivazione del recupero, ovvero:

- i. nome e cognome;
- ii. codice fiscale;
- iii. indirizzo di residenza;
- iv. distributore competente;
- v. venditore;
- vi. codice agevolazione e per il gas tipologia di cliente (diretto o indiretto);
- vii. periodo di agevolazione revocato;
- viii. data di inizio agevolazione revocata;
- ix. data di revoca ed estremi della comunicazione di revoca al cliente,
- x. causa di revoca.

2.3 La CSEA, ai fini dell'avvio della fase di cui all'art.3, considera correttamente e compiutamente identificato un soggetto indebitato percettore soggetto a recupero, qualora riceva da SGAt e o da AEEGSI le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, secondo la classificazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A.

Art. 3: Istruttoria

3.1 Entro 20 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' art. 2, commi 2 e 3, la CSEA avvia il processo di quantificazione dell'entità economica dell'agevolazione concessa per ogni istanza revocata (cd. "valore del bonus"), facendo richiesta delle necessarie informazioni ai distributori e ai venditori competenti.

3.2 Per i clienti diretti, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, CSEA inoltra al distributore ed al venditore o, nei casi specifici all'utente del dispacciamento o del trasporto, una specifica richiesta di informazioni per il tramite dello strumento della posta certificata. I soggetti interpellati devono, entro 30 gg. Dal ricevimento della richiesta, rendere disponibili i seguenti dati:

- il valore economico complessivo dell'agevolazione effettivamente trasferita dal distributore al venditore con riferimento al periodo oggetto di recupero;
- il dettaglio delle quote di bonus ricevute dal distributore e applicate in fattura dal venditore al cliente domestico con riferimento al periodo oggetto di recupero.

La trasmissione alla CSEA delle informazioni richieste da parte dei distributori/venditori, è prevista con modalità standard.

3.3 Per i clienti indiretti, gli elementi informativi necessari all'attivazione del recupero, sono già nella disponibilità di CSEA, con le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2 e con le informazioni reperibili presso Poste Italiane.

Art. 4: Il recupero

4.1 Con cadenza bimestrale e comunque dopo aver ottenuto tutte le informazioni di cui al precedente articolo 3, la CSEA provvede all'avvio del recupero all'indirizzo di residenza, mediante l'invio di un avviso, con il quale si rende nota la percezione indebita, la sua esatta quantificazione, e se ne chiede contestualmente la restituzione, entro termini temporali stabiliti.

4.2 L'avviso deve contenere, inoltre, i riferimenti al periodo interessato dal recupero, alla causa della revoca che ha determinato il recupero e agli estremi della comunicazione di revoca dell'ammissione alla agevolazione precedentemente inviata dal Comune¹, nonché un bollettino MAV da utilizzare per il versamento degli importi richiesti entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso.

Art. 5: Mancato pagamento del MAV

5.1 Qualora entro la scadenza prevista nell'avviso, il cliente non proceda al versamento delle somme indicate secondo le modalità indicate nell'avviso, la CSEA, anche avvalendosi di soggetti esterni, avvia il recupero coattivo dell'indebito percepito, incrementato degli interessi di mora di cui all'art. 7 della deliberazione AEEGSI 581/2012/R/com.

¹ I documenti originali attestanti l'indebita percezione, sono conservati presso gli archivi dei soggetti che danno avvio alla procedura, non necessitando Cassa della materiale trasmissione degli stessi, ma solo dell'indicazione degli elementi identificativi degli atti (protocolli o codici identificativi). La CSEA può eventualmente richiederli qualora risultino necessari a provare *per tabulas* gli addebiti a carico del soggetto su cui effettuare il recupero, cioè solo nell'ipotesi in cui dovesse aprirsi un contenzioso.

Art. 6: Disposizioni finali

6.1 I costi connessi all'esecuzione di quanto previsto nel presente Regolamento sono posti, pro quota, a carico dei conti AS, "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio" e GS, "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio" istituiti presso la CSEA rispettivamente con le delibere n. 269/07 e ARG/gas n. 159/08.

6.2 Il presente provvedimento trova attuazione a partire dal 1 luglio 2016;

6.3 Il presente provvedimento è trasmesso all'ANCI.

6.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della CSEA www.ccse.cc e dell'Autorità www.autorita.energia.it.

ALLEGATO A

TABELLA 1

BONUS	DESCRIZIONE
ELT/GAS	Dati anagrafici dichiarati dal cittadino differiscono con dati reali – Numero di componenti del nucleo familiare
ELT/GAS	Dati anagrafici dichiarati dal cittadino differiscono con dati reali - Comune di residenza diverso da quello dichiarato
ELT/GAS	ISEE non conforme
ELT/GAS	Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni per l'accesso "mortis causa"*
ELT	Falsa attestazione medica per uso apparecchiature elettromedicali o ritardata comunicazione perdita requisiti medici